



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale - art. 32-ter CGS previgente - apertura e la conclusione del procedimento disciplinare – termini – perentorietà – non sussiste

Descrizione

Le sezioni unite del Collegio di Garanzia dello Sport (decisione 8 marzo 2018, n. 11 e 7 aprile 2017, n. 25), con orientamento pienamente condivisibile, hanno ritenuto che sussiste, in capo alla Procura federale, un obbligo di avviare tempestivamente e portare celermente a compimento l'azione disciplinare non appena avuto notizia di fatti disciplinarmente rilevanti, tuttavia, i termini previsti dal CGS per lo svolgimento delle indagini e l'emanazione dell'atto di deferimento non hanno natura perentoria. In particolare, il Collegio di Garanzia dello Sport ha ritenuto che *“seguendo una diversa interpretazione di natura letterale, si può dedurre che la qualificazione perentoria dei termini indicati dall'art. 32 ter, com. 4, CGS FIGC appare arbitraria e si pone in aperto contrasto con il disposto dell'art. 1, com. 2, del medesimo regolamento di giustizia federale. Infatti, tale norma chiama in ausilio il Codice della Giustizia Sportiva CONI emanato nel 2014 in seguito alla riforma del settore, in caso di carenza normativa all'interno del codice federale. A questo punto il passaggio logico impone il rimando al CGS CONI, il quale non contiene alcuna norma che determini i caratteri di perentorietà ai termini dell'azione disciplinare. Non si riscontra, nemmeno, una norma replica dell'art. 38, com. 6, CGS FIGC che stabilisce una perentorietà estesa a tutti i termini presenti nel medesimo codice. A fortiori, pertanto, codesto Collegio reputa opportuno richiamare l'art. 2, com. 6, CGS CONI che prevede espressamente il rimando alle norme generali del processo civile, per quanto compatibili, in caso di dubbio o vuoto normativo, che nella specie potrà eventualmente meglio puntualizzare il legislatore sportivo. A tal riguardo il riferimento ricade sull'art. 152, com. 2, CPC che distingue le due tipologie di termini imposti dalla legge: ordinatori o perentori. Di regola ogni termine è considerato ordinario, a meno che la legge non dichiari espressamente la sua perentorietà che si traduce in cause di decadenza, inammissibilità o improcedibilità. La recente evoluzione giurisprudenziale ha evidenziato, altresì, che la perentorietà può anche ricavarsi in assenza di un'espressa Pag 14 qualificazione normativa, purché si possa desumere “dalla considerazione dello scopo”, “dal carattere del termine e, in particolare, dagli effetti che l'inutile decorso di esso produce secondo l'espressa sanzione normativa” (Cass. Sezione Un., n. 19980/2014)Di conseguenza, sulla base di una lettura sistematica della norma endofederale (art. 32 ter, com. 4, CGS FIGC) ed esofederale (art. 44, com. 4, CGS CONI), alla luce del richiamo delle norme processual-civilistiche operato dall'art. 2, com. 6, CGS CONI, sembra ragionevole escludere la natura perentoria dei limiti temporali che disciplinano l'esercizio dell'azione disciplinare a cura delle procure federali”. Ne discende il carattere non perentorio del termine (nel caso di specie il termine utilizzato dalla Procura è stato considerato ragionevole poiché l'eterogeneità e il numero delle posizioni e la pluralità e la complessità dei fatti giustificano il termine concretamente utilizzato dalla Procura per l'emissione del deferimento).*

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 101/CFA/2019-2020/E

Presidente

Sica

Relatore

Tuccillo

Riferimenti normativi

art. 32-ter CGS previgente; art. 38, comma 6, CGS; art. 2, comma 6, CGS CONI; art. 152, comma 2, CPC;

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 101 CFA del 3 agosto 2020 (Procura Federale Interregionale - Hellas Verona FC spa - Sig. Giancarlo Filippini - Torino FC spa - Sig. Massimo Bava - ACD Giovani Fucecchio - Sig. Benedetto Vaiani - Genoa Cricket and Football Club spa - Sig. Michele Sbravati - Sig. Marco Betelli - Città di Pontedera - Sig. Paolo Pastacalci - San Gimignano - Sig. Simone Nogara - AS Roma spa - Sig. Massimo Tarantino